

ALLEGATO A)

Linee-Guida regionali per la regolazione gestione dello stato di disoccupazione di cui all'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome del 5 dicembre 2013

Gli indirizzi operativi di seguito indicati sono finalizzati all'attuazione, nel Sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego di cui al Titolo IV Capo II della Legge regionale n.14 del 18 novembre 2009 e ss.mm.ii., degli indirizzi legislativi di cui all'art. 4 della legge n.92/2012 nonché delle "Linee – guida per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione ai sensi di quanto previsto agli articoli 1,2 e 4 del decreto legislativo 10 aprile 2000 n.181 e ss.mm.ii." di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Province, stipulato in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, in data 5 dicembre 2013.

STATO DI DISOCCUPAZIONE

1. Definizione dello stato di disoccupazione

Ai sensi del decreto legislativo art.1 comma 2 lettera c) del decreto legislativo n. 181/2000 e ss.mm.ii. lo stato di disoccupazione del lavoratore è la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti.

L'art. 4 comma 1 lettera a) dello stesso decreto consente la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

Gli elementi che integrano lo stato di disoccupazione sono:

- l'assenza di un'occupazione oppure lo svolgimento di un'attività lavorativa di natura subordinata o autonoma o parasubordinata da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso;
- l'immediata disponibilità (DID) alla ricerca attiva di un'attività lavorativa.

La condizione di disoccupato deve essere comprovata tramite la presentazione dell'interessato presso il centro per l'impiego nel cui ambito si trovi il suo domicilio, accompagnata da una dichiarazione (DID) resa ai sensi del DPR n. 445/2000 che attesti l'attività lavorativa eventualmente svolta in precedenza nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

La dichiarazione (DID) può essere resa:

- di persona, tramite presentazione presso il Centro per l'impiego;
- in via telematica tramite i servizi informatici resi disponibili dalla Regione;
- mediante i servizi di cooperazione applicativa dell'Inps.

In aggiunta a tali modalità si ricorda che l'art.4, comma 38, della legge n.92/2012 prevede che, nei casi di presentazione di una domanda di indennità nell'ambito dell'Aspi, la DID può essere resa dall'interessato direttamente all'Inps che provvede a trasmetterla al servizio competente attraverso il proprio sistema informativo.

2. Conservazione dello stato di disoccupazione

1. Conserva lo stato di disoccupazione chi svolge una attività di lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni in materia per l'anno fiscale in corso.
 - a. Per attività lavorativa, conformemente a quanto previsto dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 marzo 2013, si intende qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro sia di tipo subordinato che autonomo;
 - b. I limiti di reddito sono quelli definiti sulla base della normativa annuale in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche. L'art.1 comma 6 della legge 206/2006 (legge finanziaria 2007) ha determinato da ultimo tali limiti prevedendo un tetto fino a 8.000,00 euro per il reddito da lavoro subordinato e assimilato e di 4.800,00 euro per il reddito da lavoro autonomo, fatti salvi i successivi adeguamenti Istat;
 - c. L'anno di riferimento è quello solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
 - d. Il vincolo del reddito non trova applicazione per quanto concerne il reddito percepito da persone impegnate in attività di lavoro socialmente utile o di pubblica utilità, nonché, più in generale, quanto al reddito eventualmente conseguito a seguito di rapporti giuridici che non costituiscono rapporto di lavoro, come per esempio i tirocini o le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'art. 70 del D.lgs. 276/2003 e successive modifiche.
 - e. Nel caso di rapporto di lavoro che si svolge in un arco temporale che incide su due diversi anni solari si possono verificare i seguenti casi:
 - a) superamento del limite di reddito solo nel primo anno,
 - b) superamento del limite di reddito solo nel secondo anno,

- c) superamento del limite di reddito in entrambi gli anni;
- d) non superamento del limite di redditi in alcuno dei due anni.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) la sospensione di anzianità si applica solo per il periodo di rapporto inerente l'anno o gli anni in cui avviene il superamento del limite di reddito. Nel caso di cui alla lettera d) si conserva lo stato di disoccupazione in entrambi gli anni di riferimento.

2. Il lavoratore interessato alla conservazione dello stato di disoccupazione deve presentare istanza al Centro per l'impiego territorialmente competente nelle seguenti ipotesi:

- in caso di anticipata risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a sei mesi, in tal caso l'istanza deve essere presentata entro 15 giorni di calendario decorrenti dall'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro;
- ovvero nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto subordinato in seguito ad un accertamento effettuato dagli organi competenti, purché la durata effettiva della prestazione lavorativa sia stata pari o inferiore a sei mesi, in questo caso l'istanza deve essere presentata entro 15 giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della comunicazione da parte degli organi competenti.

Il lavoratore che presenta l'istanza nel termine suddetto conserva senza soluzione di continuità lo stato di disoccupazione con decorrenza dall'ultima DID attiva.

Qualora il lavoratore abbia una DID attiva, ma presenti istanza di conservazione oltre il termine indicato, lo stato di disoccupazione ricomincia a decorrere da quest'ultima data; in tal caso il periodo che intercorre tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di presentazione dell'istanza può essere considerato di sospensione dello stato di disoccupazione, qualora ricorrano le condizioni previste.

Qualora il lavoratore abbia in corso un'attività lavorativa che consente la conservazione ma non abbia in corso una DID attiva, può in qualsiasi momento presentare la DID con riconoscimento dello stato di disoccupazione a decorrere dalla data di presentazione della DID.

3. Verifica dello stato di disoccupazione

1. Il Centro per l'impiego effettua le verifiche sullo stato di disoccupazione sia attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO) dei datori di lavoro

sia in relazione al rispetto delle misure di attivazione concordate con il disoccupato nell'ambito del patto di servizio o analogo strumento in coerenza con le indicazioni relative ai livelli essenziali di prestazioni concernenti l'offerta di misure di politica attiva da assicurare alle diverse categorie di utenti dei servizi per il lavoro previste dall'art.3 del decreto legislativo 181/2000 e ss.mm.ii.;

2. Al fine di alleviare il carico amministrativo gravante sugli operatori dei centri per l'impiego e, parallelamente, di effettuare una costante attività di aggiornamento delle banche dati regionali dei disoccupati si dispone la verifica periodica, attraverso i sistemi informativi, dei soggetti che, pur avendo rilasciato la DID, effettivamente non hanno in corso con i Servizi competenti, come definiti dal Decreto legislativo 181/2000, alcuna iniziativa di attivazione.
3. I Centri per l'impiego richiedono ai soggetti di cui al punto 2 la conferma della DID dopo i sei mesi successivi al primo colloquio di orientamento con modalità operative individuate dalla Provincia territorialmente competente. La regola e la modalità di conferma va comunicata ai soggetti che presentano la DID e inserita nel patto di servizio prevedendo, nel caso di inattività, la chiusura del patto stesso e la decadenza dalla DID, con l'onere da parte dell'interessato di un suo rinnovo.

4. Sospensione dello stato di disoccupazione

1. L'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a sei mesi, comporta una sospensione dello stato di disoccupazione.
2. Analoga disposizione si applica nei casi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato successivamente interrotto la cui durata sia stata inferiore a sei mesi.
3. Il riferimento temporale è relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro, comprensiva delle eventuali proroghe pattuite ai sensi della normativa vigente.
4. Nei casi particolari in cui la legge, al fine di promuovere il reimpiego, come ad esempio per i percettori di indennità di mobilità, prevede il mantenimento dell'iscrizione qualora si accetti un'offerta di lavoro a termine o a tempo parziale, senza ulteriori specificazioni sui limiti temporali, la durata della sospensione coincide con la durata del rapporto di lavoro.
5. Nel computo della durata del periodo di sospensione dello stato di disoccupazione si applica la regola del calcolo secondo i giorni di calendario.

5. Perdita dello stato di disoccupazione

1. La perdita dello stato di disoccupazione è disposta dal Centro per l'impiego, con atto motivato, allorché ricorra una o più delle seguenti condizioni:
 - a. assunzione al lavoro o svolgimento di un'attività autonoma o di impresa, salvo i casi di compatibilità applicati ai sensi della normativa vigente;
 - b. mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle convocazioni del Centro per l'impiego per la verifica e la conferma dello stato di disoccupazione o per la proposta di adesione ad iniziative promosse dal Centro stesso nell'ambito delle misure di politica attiva concernenti i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.3 del D.Lgs n.181/2000 e ss.mm.ii.;
 - c. rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, o determinato, ovvero di somministrazione di lavoro;
2. Il giustificato motivo di cui al punto 1 lettera a) ricorre in caso di malattia, infortunio, servizio civile, stato di gravidanza limitatamente a periodi di astensione previsti dalla legge, nonché negli altri casi di impedimenti ostativi riconosciuti tali sulla base di disposizioni di legge vigenti in materia.
3. Il giustificato motivo di cui al punto 1 lettera b), in riferimento alla congruità dell'offerta, è determinato in relazione alla categoria dei soggetti interessati secondo i seguenti criteri:
 - a. percettori di strumenti di sostegno al reddito, per i quali sussiste un parametro di legge contenuto nell'art.4, commi 41 e 42 della legge 92/2912;
 - b. soggetti inoccupati/disoccupati senza alcuna indennità, per i quali deve ritenersi congrua l'offerta che ha i seguenti requisiti:
 1. corrispondenza a uno o più profili professionali per i quali il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità nel Patto di servizio;
 2. rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato oppure determinato ovvero di somministrazione di durata superiore a sei mesi;
 3. sede di lavoro raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici
4. Il criterio di cui al punto 3 lettera b. numero 1) è applicato per l'offerta di lavoro effettuata dal Centro per l'impiego entro i sei mesi successivi alla

sottoscrizione del primo Patto di servizio. Successivamente, al fine di favorire l'effettiva accusabilità del soggetto, si considera congrua anche un'offerta che prescinda da tale criterio.

5. E' possibile, per l'utente, richiedere un riesame dell'atto con il quale è stata disposta la perdita dello stato di disoccupazione, entro 10 giorni dalla sua notifica, presentando l'istanza di riesame al Centro per l'impiego che ha emanato il provvedimento affinché la inoltri al Dirigente del Servizio politiche del Lavoro della Provincia interessata, gerarchicamente superiore, il quale si pronuncerà, previo parere della Commissione Provinciale per il Lavoro, entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di riesame. Nelle more del termine per la suddetta richiesta e fino ad avvenuto riesame, l'efficacia dell'atto rimane sospesa. Qualora tale atto sia confermato, si può ricorrere contro di esso in sede giurisdizionale ordinaria o in via straordinaria al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto impugnato.

6. Durata dello stato di disoccupazione

1. Ai sensi dell'art.2 comma 6 del D.Lgs 181/2000 e ss.mm.ii. la durata dello stato di disoccupazione si computa in mesi commerciali. I periodi fino a quindici giorni, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a quindici giorni si computano come un mese intero.
2. Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno di attivazione della DID fino al giorno della sua chiusura detratti eventuali periodi di sospensione dello status di disoccupato.

DISCIPLINE SPECIALI

7. Persone disabili

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, L. n. 68/1999, le persone disabili tutelate da questa legge vengono inserite in "apposito elenco", ove risultino "disoccupate" ed aspirino "ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative".
2. Queste persone devono oggi effettuare la dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni, precisando l'intenzione di iscriversi negli elenchi di cui alla L. n. 68/1999. Una volta che esse siano inserite negli elenchi di cui all'art. 8, L. n. 68/1999, risultano soggette alle regole previste da questa legge.
3. L'art. 4, D.lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni, lettere b) e c), non

trova applicazione; può essere richiesto, viceversa, dalle persone disabili di fruire anche o esclusivamente dei servizi garantiti alla generalità dei cittadini, in forza del D.lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni.

4. La perdita dello stato di disoccupazione, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), dell'art. 4 D.lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni, consegue alla convocazione o all'offerta di lavoro che abbiano caratteri di idoneità, in considerazione della condizione personale del privo di lavoro.

8. Persone iscritte nelle liste di mobilità

1. Le persone iscritte nelle liste di mobilità, secondo le originarie previsioni della Legge 23 luglio 1991, n.223, acquisiscono lo stato di disoccupazione senza dover rendere la dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni: sono infatti le specifiche regole nella specie operanti ad accertare la condizione di disoccupazione dei prestatori nonché a farsi carico della verifica di reale disponibilità.
2. I lavoratori in mobilità che accettano un'offerta di lavoro (ad esempio, un contratto a termine o a tempo parziale anche a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 223/1991) ovvero vengano utilizzati in opere o servizi di pubblica utilità, in tirocini o in lavori occasionali di tipo accessorio, mantengono l'iscrizione alla lista di mobilità.
3. Lo stato di disoccupazione dei lavoratori in mobilità, si conserva con lo svolgimento di attività lavorativa, qualora il reddito che ne derivi non sia superiore al limite di reddito previsto dalla legge per l'esclusione da imposizione fiscale sulla base dell'anno fiscale in corso di cui al paragrafo 15.
4. In caso di accettazione di una offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo parziale, anche a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della Legge 223/1991, dalla quale derivi un reddito superiore al limite di reddito di cui al punto precedente, lo stato di disoccupazione si sospende per tutta la durata del rapporto di lavoro ovvero, in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale, fino al termine dell'iscrizione nella lista di mobilità, comprese le relative proroghe, ovvero fino alla eventuale cessazione del rapporto se precedente.
5. Al termine dell'iscrizione nella lista di mobilità, comprese le relative proroghe, i lavoratori dovranno confermare la permanenza nello stato di disoccupazione e l'interesse alla ricerca del lavoro, entro sei mesi al Centro per l'Impiego di competenza.

9. Lavoratori stranieri

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 11, D.lgs. n. 286/1998, "il lavoratore straniero in

possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a dodici mesi", ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno del reddito eventualmente percepita, se superiore. Ulteriori rinnovi sono possibili in caso di possesso di un regolare permesso di soggiorno o di ricevuta di rinnovo dello stesso.

2. Al cittadino straniero proveniente da Paese esterno alla Comunità europea, se regolarmente soggiornante, debbano essere forniti i medesimi servizi garantiti ai cittadini italiani: egli potrà richiedere l'inserimento nell'elenco anagrafico, anche ove già sia occupato; potrà altresì rendere la dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni, una volta perduto il lavoro. Il diritto in oggetto, secondo la vigente disciplina, decade nel momento in cui scada il permesso di soggiorno ovvero siano trascorsi dodici mesi dalla data in cui lo straniero privo di occupazione renda la dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni, se la scadenza del permesso di soggiorno precede tale termine ultimo. I Centri per l'Impiego accettano la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, al fine di consentire la conservazione dell'inserimento nell'elenco anagrafico nonché dello stato di disoccupazione.
3. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, "il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore". Si consente pertanto alle persone provenienti da paese esterno alla Comunità europea, in possesso di permesso per motivi di studio o formazione, l'inserimento nell'elenco anagrafico.
4. Le persone provenienti da Paese esterno alla Comunità europea hanno la possibilità di accesso all'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/1987, secondo quanto disposto dell'art. 7 della Legge 6 agosto 2013, n. 97, che prevede che i cittadini di Paesi terzi possono essere assunti nella Pubblica amministrazione se titolari di: un permesso CE per lungo soggiornanti (Carta di soggiorno), status di rifugiato o di protezione sussidiaria, per la copertura di posti che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

10. Disposizioni transitorie

1. In merito alla sospensione dello stato di disoccupazione, in caso di svolgimento di rapporto di lavoro a tempo determinato, comprese le eventuali proroghe, che si svolga nell'arco temporale sugli anni 2013 e 2014 la sospensione di anzianità nello stato di disoccupazione è così definita:
 - a. per il disoccupato "giovane", ai sensi del D.lgs. 181/2000, l'anzianità dello stato di disoccupazione è sospesa nel caso di rapporto di lavoro di durata complessiva fino a sei mesi;
 - b. per il disoccupato "non giovane" l'anzianità dello stato di disoccupazione è sospesa nel caso di rapporto di lavoro complessivamente inferiore a otto mesi.
2. In riferimento alla conservazione dello stato di disoccupazione, le disposizioni di cui al precedente paragrafo 3 si applicano anche a coloro che hanno rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità entro il 31/12/2013. I Servizi per l'impiego competenti provvederanno a dare informativa ai lavoratori interessati delle nuove regole.